



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento comunale concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici di Alto Malcantone e delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Del 4 maggio 2026



Comune di
Alto Malcantone

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Disciplina
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Norme generali di utilizzo
- Art. 4 Uso e pagamento

CAPITOLO II

Autorizzazioni

- Art. 5 Utenza
- Art. 6 Effetti
- Art. 7 Validità
- Art. 8 Procedura
- Art. 9 Contrassegno
- Art. 10 Revoca

CAPITOLO III

Tasse

- Art. 11 Tasse

CAPITOLO IV

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

- Art. 12 Autorità competenti
- Art. 13 Utenti e condizioni di utilizzo
- Art. 14 Sicurezza, responsabilità e limitazioni del servizio
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Modalità di pagamento

CAPITOLO V

Disposizioni finali

- Art. 17 Rimedi di diritto
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Entrata in vigore



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento comunale concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici di Alto Malcantone

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (Stato 1° aprile 2025), in particolare l'art. 3 cpv. 2 e cpv. 4 e le relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare l'art. 5;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, gli art. 39 e segg. RALOC.
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 (stato 1° gennaio 2025)
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023

risolve:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

¹Il Comune di Alto Malcantone, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici e di garantire un'equa rotazione dei veicoli, istituisce delle zone di posteggio a pagamento, zone blu (con disco orario) e posteggi muniti di colonnina di ricarica, disciplinandone l'uso.

²Il presente regolamento definisce altresì le condizioni di utilizzo e di pagamento delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici

³Il Municipio può agevolare i residenti, i proprietari di residenze secondarie, nonché le persone attive nel Comune che, per motivi legati al piano regolatore o per oggettive limitazioni di spazio che non consentono la realizzazione o la disponibilità di parcheggi privati, sono impossibilitati a disporre di posteggi propri, destinando a tale scopo specifiche aree di posteggio e concedendo i relativi diritti d'uso su base mensile o annuale.

Art. 2 **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti i posteggi di gestione comunale a uso comune e a tutte le tipologie di stazioni di ricarica per veicoli elettrici di proprietà del Comune, installate sul territorio pubblico.

Art. 3 **Norme generali di utilizzo**

¹Non è consentito l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli sprovvisti di targhe (anche se muniti di targa trasferibile), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari, previo pagamento di una tassa speciale definita tramite Ordinanza.

²Le presenti norme generali di utilizzo si applicano anche ai posteggi muniti di colonnina di ricarica per veicoli elettrici, per quanto attiene allo stazionamento e all'uso dello stallone.

³L'uso di posteggi destinati con apposita segnaletica a biciclette, ciclomotori e motoveicoli è libero e gratuito.



Comune di
Alto Malcantone

⁴Il Municipio può concedere, a titolo eccezionale, l'utilizzo gratuito di uno o più posteggi in circostanze particolari di interesse pubblico, in particolare nei seguenti casi:

- a) manifestazioni per festività o eventi tradizionali;
- b) feste organizzate da gruppi locali (società sportive, culturali, ricreative);
- c) funerali;
- d) eventi organizzati dalle autorità comunali.

⁵Il Municipio può prevedere altri eventi straordinari tramite ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.

⁶Nei posteggi pubblici dotati di colonnina di ricarica per veicoli elettrici, una volta conclusa la ricarica, lo stazionamento del veicolo è soggetto al pagamento di una tariffa supplementare, secondo quanto stabilito dall'ordinanza municipale.

Art. 4 **Uso e pagamento**

Il Municipio, tramite ordinanza:

- a) suddivide i posteggi presenti sul territorio comunale nelle seguenti categorie:
 - parcheggi in zona blu, con disco orario massimo 1 ora;
 - parcheggi in zona bianca, con parchimetro o contrassegno, con durata massima di stazionamento definita dall'ordinanza per ciascun settore o posteggio;
 - posteggi muniti di colonnina di ricarica per veicoli elettrici, con durata massima di stazionamento definita dall'ordinanza;
 - parcheggi a servizio di infrastrutture comunali, con durata massima di stazionamento definita dall'ordinanza per ciascun settore o posteggio;
- b) stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
- c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.

CAPITOLO II

Autorizzazioni posteggi pubblici

¹Il Municipio, riservata la facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della Legge organica comunale, può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici.

²Hanno diritto di richiedere l'autorizzazione:

- a) ogni persona domiciliata nel Comune può richiedere l'autorizzazione limitatamente a un veicolo leggero immatricolato e formalmente intestato alla medesima persona o al medesimo nucleo familiare; il diritto alla richiesta dell'autorizzazione è subordinato al possesso di una patente di condurre valida;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua sul territorio comunale.
- c) i proprietari di residenze secondarie, limitatamente a un solo veicolo per ciascuna di esse.

Art. 5 **Utenza**



Comune di
Alto Malcantone

³L'autorizzazione conferisce il diritto di stazionare senza obbligo di pagamento orario tramite parchimetro nei posteggi per i quali è valida, restando applicabili i limiti di durata massima di stazionamento previsti dall'art. 6 cpv. 3.

⁴Il Municipio può rilasciare speciali autorizzazioni in casi eccezionali definiti tramite ordinanza.

⁵Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della frazione interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

Art. 6 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo:

- a) in una determinata frazione del territorio comunale, secondo quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata;
oppure
- b) su tutto il territorio del Comune di Alto Malcantone, qualora sia rilasciata un'autorizzazione a validità generale

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, ma unicamente all'utilizzo di uno degli stalli liberi in quel momento.

³Non è ammesso lo stazionamento permanente dei veicoli. La durata massima è di 120 ore.

Art. 7 Validità

¹Mensile o annuale.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 8 Procedura

¹La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale unitamente a una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, nonché una copia della licenza di condurre valida del richiedente e, a seconda del caso, ai seguenti documenti:

- a) dichiarazione della mancanza di un posteggio;
- b) copia del contratto d'affitto;
- c) documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
- d) motivazione scritta della richiesta.

²Il Municipio può chiedere documentazione supplementare a comprova della richiesta, rispettivamente eseguire sopralluoghi o altri accertamenti.

³In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai residenti senza disponibilità di posteggio.

Art. 9 Contrassegno

¹L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno timbrato indicante il numero di targa del veicolo e il periodo di validità per cui è stata rilasciata.

²Il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile dietro il parabrezza



Comune di
Alto Malcantone

Art. 10 **Revoca**

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico. La limitazione non dà diritto al rimborso neppure parziale della stessa.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso. La revoca in caso di abuso non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

CAPITOLO III

Tasse posteggi pubblici

Art. 11 **Tasse**

¹A seconda della categoria, il Municipio fissa, tramite ordinanza, la tassa di posteggio, riscossa per mezzo di parchimetri oppure tramite sistemi di pagamento elettronici basati su QR code e applicazioni digitali di parcheggio, tra un minimo di CHF 0.50 e un massimo di CHF 2.00 l'ora.

²Mediante ordinanza il Municipio definisce le fasce orarie durante le quali la tassa è dovuta o non dovuta, nonché eventuali tariffe differenziate, che possono variare in funzione della zona e dell'orario di utilizzo.

³Le autorizzazioni di parcheggio, che consentono il diritto di stationare senza obbligo di pagamento orario tramite parchimetro, possono essere rilasciate:

- con validità limitata a una determinata frazione del territorio comunale;
oppure
- con validità generale su tutto il territorio del Comune di Alto Malcantone.

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, dovute per ogni veicolo e fissate dal Municipio mediante ordinanza, entro i seguenti importi minimi e massimi:

- Posteggi in zona bianca – autorizzazione valida per una singola frazione:
 - Mensile: da CHF 30.00 a CHF 100.00
 - Annuale: da CHF 120.00 a CHF 360.00
- Posteggi in zona bianca – autorizzazione valida per l'intero territorio comunale:
 - Mensile: da CHF 45.00 a CHF 150.00
 - Annuale: da CHF 180.00 a CHF 540.00

⁴In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di un'autorizzazione annuale, il titolare ha diritto, in casi motivati, al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, calcolato pro-rata, fino a un massimo del 50% dell'importo versato.



Comune di
Alto Malcantone

CAPITOLO IV

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Art. 12
Autorità competenti

¹Le stazioni di ricarica di proprietà del Comune sono gestite da Ventisei Swiss SA.

²Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di utilizzo, le tariffe, i sistemi di pagamento e le condizioni tecniche di accesso al servizio.

Art. 13
Utenti e condizioni di utilizzo

¹Possono utilizzare le stazioni di ricarica gli utenti di veicoli elettrici o ibridi ricaricabili conformi alle infrastrutture installate.

²Le postazioni di ricarica possono essere utilizzate esclusivamente durante la fase di ricarica o immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla relativa ordinanza, nel rispetto della durata massima di stazionamento definita dall'ordinanza.

Art. 14
Sicurezza, responsabilità e limitazioni del servizio

¹L'utente accedendo e utilizzando il servizio di ricarica tramite le stazioni messe a disposizione del Comune prende atto ed accetta il presente regolamento.

²L'utente utilizza le stazioni di ricarica sotto la propria responsabilità e si impegna a impiegare esclusivamente veicoli, batterie e accessori di ricarica conformi, compatibili e in buono stato, nel rispetto delle istruzioni del costruttore del veicolo e dell'infrastruttura.

³Il Comune non risponde di danni, perdite, furti o deterioramenti subiti dal veicolo o dagli accessori dell'utente, né di disfunzioni, interruzioni temporanee del servizio o irregolarità legate ai sistemi di pagamento.

⁴Il gestore della rete di ricarica si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il servizio per esigenze tecniche, di sicurezza o di manutenzione, senza che ciò dia diritto a indennizzi.

Art. 15
Tariffe

¹Le tariffe vengono definite e adattate in base all'andamento dei costi dell'energia tramite ordinanza.

²I costi fatturati all'utenza per l'utilizzo delle stazioni di ricarica di autoveicoli sono determinati applicando, al costo dell'energia sostenuto dal Comune, un sovrapprezzo per kWh, definito dal Municipio tramite ordinanza in base alla tipologia di stazione di ricarica, moltiplicato per il totale di energia erogata (kWh), secondo la seguente suddivisione:

tipologia di stazione di ricarica	Sovraprezzo per kWh (CHF)
Stazioni di ricarica con una potenza massima di 50 kW	0.10 / 0.90
Stazioni di ricarica con una potenza massima di 22 kW	0.10 / 0.90

³Il Municipio può, tramite ordinanza, stabilire prezzi differenziati tra le diverse tipologie di stazioni di ricarica nonché tariffe agevolate per le persone domiciliate nel Comune, nel rispetto dei limiti indicati al capoverso 2.



Comune di
Alto Malcantone

Art. 16
Modalità di pagamento

¹Il pagamento presso le stazioni di ricarica di autoveicoli avviene tramite carte di credito con il supporto di una società privata di gestione d'incasso.

²Non è possibile effettuare pagamenti in contanti presso le stazioni di ricarica di autoveicoli.

³Problemi o malfunzionamenti imputabili al sistema di lettura delle carte di credito sono di responsabilità della società di gestione dell'incasso.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 17
Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni emanate dai servizi dell'Amministrazione comunale è data facoltà di presentare reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

²Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 18
Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica e alle normative vigenti in materia di circolazione stradale sono punite dagli organi di polizia in applicazione della Legge sulle multe disciplinari (LMD).

²Conformemente all'art. 145 LOC, le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione, in caso di recidiva.

Art. 19
Entrata in vigore

Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Jean-Claude Golliard
Sindaco



Daniele Jarmorini
Segretario



Comune di
Alto Malcantone

**Per il Consiglio
comunale**

Giorgio Scheggia
Presidente



Daniele Jarmorini
Segretario

Approvato dal Municipio con Risoluzione 2335 del 04.05.2026

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dal Consiglio di Stato in data